

Polnews

Il nuovo quotidiano on-line per gli organi di Polizia

Polnews è un servizio Maggioli S.p.A. (www.maggioli.it)
Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini l'8 luglio 2005 al n. 11/2005

n. 1294

Mercoledì 13 Gennaio 2010

L'Analisi

Sosta disabili

M. Bellelli

(Assistente scelto polizia municipale Unione Terre d'Argine (Carpi MO))

P. Villani

(Docente del Politecnico di Milano - DIAR Infrastrutture viarie)

La seconda sessione civile della Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n° 21271 del 5 ottobre 2009, facendo chiarezza sul tema della sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide negli spazi a pagamento, ossia quelli con segnaletica orizzontale di colore blu. Leggendo la sentenza, si evince come la Suprema Corte si esprima negando il diritto dei disabili a parcheggiare gratuitamente negli spazi a pagamento, "ancorché sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione...le quali, però, non hanno valore di norme di diritto", anche quando si possa dimostrare l'indisponibilità nella zona di parcheggi liberi riservati. Le norme di riferimento sono:
- l'art. 188 del CdS e l'art 381 del regolamento di esecuzione del CdS;
- il D.P.R. n°503 del 24/7/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- la legge n° 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), norma che amplia...

[Consulta il documento integrale](#)

In primo piano

[La preventiva informazione agli automobilisti, prevista dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, rappresenta un presupposto di validità dell'accertamento dell'illecito](#)

Corte di Cassazione Civile sez.II 12/10/2009 n. 21634

Giurisprudenza

[Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Fattispecie - Marchio apposto su oggetto noleggiato - Messaggio pubblicitario - Condizioni](#)

Commissione Tributaria Provinciale Milano 14/10/2009 n. 252

Quesiti

[Parcheggio privato multipiano gestito da società privata - possibilità di regolamentare la circolazione - esclusione](#)

www.vigilaresullastrada.it

[Somministrazione - delegato - revoca della nomina](#)

www.ufficiocommercio.it

Rassegna stampa

[13/1/2010](#)

Vicenza - Oltre 60 mila multe nel 2009. E' un record

Donna ubriaca al volante pagherà 24 mila euro di multa

Francia: diminuite, ma di poco, le vittime di incidenti stradali

A Milano meno auto nell'area dell'Ecopass

L'Analisi

Sosta disabili

**M. Bellelli (Assistente scelto polizia municipale Unione Terre d'Argine (Carpi MO))
 P. Villani (Docente del Politecnico di Milano - DIAR Infrastrutture viarie)**

La seconda sessione civile della Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n° 21271 del 5 ottobre 2009, facendo chiarezza sul tema della sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide negli spazi a pagamento, ossia quelli con segnaletica orizzontale di colore blu.

Leggendo la sentenza, si evince come la Suprema Corte si esprima negando il diritto dei disabili a parcheggiare gratuitamente negli spazi a pagamento, “*ancorché sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione...le quali, però, non hanno valore di norme di diritto*”, anche quando si possa dimostrare l'indisponibilità nella zona di parcheggi liberi riservati.

Le norme di riferimento sono:

- l'art. 188 del CdS e l'art 381 del regolamento di esecuzione del CdS;
- il D.P.R. n°503 del 24/7/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- la legge n° 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), norma che amplia a dismisura le possibilità di coloro che accompagnano disabili, garantendo benefici temporali di cui nessun altro lavoratore dispone;
- il D.P.R. n°384 del 27/4/1978 “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n° 118 del 30/3/1971, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”, che prevede all'articolo 5 che debbano essere sempre riservati, per la sosta di minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, due posti gratuiti ogni cento posti disponibili.

A distanza di molti anni si può affermare che molti Comuni riservino stalli per disabili in percentuale assai maggiore al 2% di Legge.

Ma quanti sono i disabili in Italia?

Analizzando i dati ISTAT si desume che le giornate di assistenza ai cosiddetti “disabili psichici” siano pari a 59 ogni 1.000 residenti, con una singolare anomalia statistica nella regione Veneto, ove il dato risulta essere pari a oltre 300 giorni ogni 1.000 residenti (dati riferiti al 2006).

In base alle stime riportate nell'indagine sulla condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005 (ISTAT), si evidenzia come in Italia le persone con disabilità varie siano pari a 2milioni 800mila, ovvero al 4,8% circa della popolazione, considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi socio-sanitari.

Vi sono varie tipologie di disabilità e solo alcune impediscono la deambulazione, anche se le disabilità considerate nell'indagine ISTAT si riferiscono a persone che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, abbiano dichiarato di non essere in grado di svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell'eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni) e siano quindi impediti in alcune attività: scarsa autonomia nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, sino ai casi in cui siano persone confinate a letto, in casa, o soffrano di difficoltà sensoriali varie (sentire, vedere, parlare).

Il 2% di stalli riservati pare quindi plausibile con i dati rilevati dall'ISTAT, che adotta la definizione di disabilità proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (1980). Punto focale di tale classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all'handicap: la *menomazione* è il danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la *disabilità* è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione, l'*handicap* è lo svantaggio sociale che deriva dall'avere una disabilità.

Così, ad esempio, una persona su sedia a rotelle sarà sicuramente disabile, ma potrebbe potenzialmente

non essere handicappata qualora fossero eliminate tutte le barriere architettoniche, cosicché non vi sarebbe alcuna preclusione al movimento. È evidente che, in tale accezione, si possa determinare con buona approssimazione il numero delle persone con disabilità, ma non certo quello relativo agli handicappati; la condizione di handicap è prettamente soggettiva e dipende dalle aspettative di vita e dalle esigenze della persona disabile.

L'esposizione dello specifico contrassegno esonera i titolari dal rispetto *“dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente”*: il legislatore ha voluto tutelare l'esigenza di *“favorire la mobilità delle persone disabili”* che nulla ha a che vedere con i vantaggi economici che il disabile riceverebbe dal parcheggiare gratuitamente in spazi a pagamento.

La Suprema Corte, nella fattispecie, chiarisce come un veicolo di un portatore di handicap non debba essere esonerato dal pagamento del corrispettivo richiesto, e non sia applicabile una supposta esistenza di un diritto, per non aver trovato libero nessuno spazio riservato.

Si può citare inoltre una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n°25388 del 5/12/2007) che vieta esplicitamente la sosta sui passaggi pedonali anche ai veicoli di portatori di handicap, non potendo invocare lo *“stato di necessità”*.

Il complesso delle norme citate evidenzia come:

sia opportuno distinguere maggiormente le tipologie di disabilità, poiché in molti Comuni il contrassegno di invalidità viene concesso anche a persone affette da altre sintomatologie che nulla hanno a che vedere con una manifesta difficoltà di deambulazione. Per procedere in questo senso la fonte dei dati atta a stimare il numero di disabili risulta essere quella costituita dalla certificazione di handicap come previsto dall'art. 4 della legge n. 104/92;

sia manifesto come il conducente si presti sovente ad accompagnare fisicamente la persona disabile anche nel tratto a piedi che separa il parcheggio dalla destinazione.

In Italia vi sono però molti casi nei quali si ravvisa un palese abuso dei permessi e molteplici conducenti espongono il tagliando sebbene non stiano trasportando il soggetto autorizzato. E proprio in questi casi, l'atteggiamento di *“tolleranza”* che vige da parte degli organi preposti al controllo risulta diseducativo e nuoce alla stessa categoria di utenti che le norme tutelano.

Va sottolineato inoltre come, a fronte di un apparente rispetto normativo per gli spazi riservati alla sosta, gli Enti Locali non rispettino per nulla quanto è stabilito in riferimento alla larghezza minima dei percorsi pedonali (che non dovrebbero essere mai inferiori a 1,50 mt), norma che, se applicata, garantirebbe forme di mobilità sostenibile oggi precluse.

Va anche ricordato che:

- nessuna norma impone alle Amministrazioni Comunali di concedere, per i veicoli al servizio delle persone disabili, la gratuità per la sosta negli spazi a pagamento, anche se spesso i Comuni, nel fissare le condizioni ai sensi dell'art. 7 CdS comma 1e, 1f e 4, prevedano espresse deroghe per i titolari di contrassegno invalidi ma, è bene ribadirlo, non per tutte le categorie di invalidi, bensì solo per le persone con limitata o impedita capacità motoria (comma 4);

- ai sensi dell'art. 188 CdS, per chi espone legittimamente contrassegni invalidi, non sussiste l'obbligo del rispetto dei limiti di tempo di sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato e forse, proprio questa norma, ha portato alla smodata ed ingiustificata richiesta di permessi: sono infatti molte più le aree soggette a disco orario di quante non siano quelle a sosta tariffata.

Ipotesi di risoluzione delle tematiche esposte

In sintesi, si possono così elencare le più importanti ipotesi di risoluzione delle tematiche esposte:

- vincolare il rilascio del permesso solo per malati affetti da sintomatologie temporanee o permanenti che comportino un'effettiva limitata incapacità di deambulazione;
- estendere alcune deroghe, senza introdurre nuovi permessi e solo laddove se ne ravveda la necessità (ad esempio nei pressi degli ospedali pediatrici o dei gerontocomi), ad altre categorie che potrebbero essere definite *“tutelate”* quali ad esempio le donne negli ultimi mesi di gravidanza, chi trasporti bambini nella fascia di età 0-3 anni e anziani di età superiore a 80 anni.

Nel pieno rispetto della normativa occorre però considerare come, ogni stallo riservato, sia per disabili, sia per residenti (come avviene in molte città) determini, di fatto, una contrazione dello spazio per la sosta complessivamente disponibile e quindi, l'eccesso di stalli *“dedicati”* nuoce alla perfetta ottimizzazione sull'utilizzo dello spazio disponibile. Certo, chi effettua controlli viene agevolato da

una chiara delimitazione delle aree soggette a tariffa, ma la “funzionalità” della prassi in uso reca detrimento al corretto uso della città. Meglio quindi una norma unica, segnaletica orizzontale a strisce blu, che garantisca poche ed efficaci deroghe a chi veramente ne necessita.

Persone con disabilità: persone maggiori di sei anni e che vivono in famiglia. Dati per regione. Valori assoluti, tassi grezzi e standardizzati per 100 persone. Anno 2004-2005			
Regione	Valori assoluti (dati in migliaia)	Percentuale sulla popolazione residente	Tassi standardizzati *
Piemonte	190	4,7	4,3
Valle d'Aosta	5	4,1	4,0
Lombardia	337	3,8	4,0
Bolzano	11	2,5	2,9
Trento	13	2,9	3,0
Veneto	182	4,2	4,3
Friuli-Venezia Giulia	52	4,6	4,0
Liguria	86	5,7	4,3
Emilia-Romagna	171	4,4	3,8
Toscana	179	5,3	4,5
Umbria	48	6,0	5,0
Marche	75	5,2	4,5
Lazio	217	4,4	4,6
Abruzzo	66	5,4	4,9

Molise	18	5,8	5,2
Campania	252	4,7	5,6
Puglia	212	5,6	6,2
Basilicata	33	5,8	5,8
Calabria	105	5,5	6,0
Sicilia	285	6,1	6,6
Sardegna	72	4,6	5,2
ITALIA	2.609	4,8	4,8
<p>Fonte: ISTAT, <i>Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005</i>. Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. La percentuale sulla popolazione residente (numero di persone disabili diviso popolazione residente) potrebbe essere più alta in alcune Regioni a causa di una maggiore presenza di persone anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le differenze che si osservano fra le regioni sono minimizzate.</p>			

Appendice normativa

Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)

Nuovo codice della strada

Articolo 188

TITOLO V - Norme di comportamento

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1 Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2 I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3 I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4 Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. (1)

5 Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 ad Euro 155,00. (1)

Vedi art. 381 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 17/12/2008 (G.U. 30 dicembre 2008, n. 303).

Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303)

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Articolo 380

TITOLO V - Norme di comportamento

§10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt.186-188 CdS)

(Art. 187 CdS) (Revisione della patente)

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3 del codice deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare.
In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a) del codice (1).

(1) Articolo così modificato dall'art.216 del DPR, n. 610/96

Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303)

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Articolo 381

TITOLO V - Norme di comportamento

§10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt.186-188 CdS)

(Art. 188 CdS) (Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1 del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati.

All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art.217 del DPR, n. 610/96

In primo piano

La preventiva informazione agli automobilisti, prevista dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, rappresenta un presupposto di validità dell'accertamento dell'illecito

Corte di Cassazione Civile sez.II 12/10/2009 n. 21634

(*omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Novara ha accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra () all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Novara per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8. Ha infatti ritenuto la nullità dell'accertamento, eseguito mediante dispositivo "autovelox" ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168), in quanto della presenza del predetto dispositivo non era stata data informazione agli automobilisti, come previsto, al comma 1, richiamato art. 4.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Novara ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l'intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), e D.L. n. 121 del 2002, art. 4, cit., si lamenta che il Giudice di pace abbia ritenuto che l'informazione agli automobilisti dell'installazione dell'"autovelox" funga da condizione di legittimità dell'accertamento dell'illecito rilevato mediante quel dispositivo.

Si sostiene, invece, che l'obbligo di informazione è previsto dalla legge non in funzione del diritto di difesa del trasgressore, bensì per finalità di sicurezza pubblica, ossia per evitare il rischio di comportamenti di guida pericolosi (es., brusche frenate) determinati dall'effetto "sorpresa" per l'improvviso apparire del dispositivo.

La previsione avrebbe, in definitiva, "carattere meramente organizzativo e precauzionale" e non interferirebbe con la legittimità del procedimento sanzionatorio.

2. - Detta tesi non può essere condivisa e deve, invece, darsi continuità all'indirizzo già seguito dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 24526/2006, 12833/2007 e 7419/2009, che hanno riconosciuto nella preventiva informazione agli automobilisti, prevista dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, cit., un presupposto di validità dell'accertamento dell'illecito.

Alle considerazioni qui svolte dall'amministrazione ricorrente deve infatti replicarsi che, per un verso, non soltanto la violazione di norme poste a presidio del diritto di difesa dell'incolpato, bensì di regola qualsiasi violazione di norma imperativa, determina la nullità dell'accertamento, e che, per altro verso, la ratio di sicurezza della circolazione, segnalata dalla ricorrente, lungi dall'escludere il carattere cogente della norma in questione, semmai lo rafforza.

3. - Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

(*omissis*)

Giurisprudenza

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Fattispecie - Marchio apposto su oggetto noleggiato - Messaggio pubblicitario - Condizioni

Commissione Tributaria Provinciale Milano 14/10/2009 n. 252

(*omissis*)

FATTO

Con ricorso depositato il 31 ottobre 2008, la società ricorrente, esercente l'attività di produzione, commercializzazione e noleggio di bagni chimici, si opponeva all'avviso di accertamento di cui sopra, notificato il 10 luglio 2008.

Tale atto impositivo riguardava l'omesso o carente pagamento dell'imposta di pubblicità relativamente al bagno chimico posto presso il cantiere edile nel territorio comunale di Bernareggio, via (...).

Il totale richiesto dal Comune ammontava ad Euro 39,40.= comprensivo di sanzioni.

La società ricorrente, nel proprio ricorso, accusava la P.A. di avere emesso un atto incomprensibile, dove non si capiva quale fosse l'oggetto contestato e dove fosse ubicato.

Riteneva che gli estremi presenti nell'avviso di accertamento non consentissero di verificare "l'an" e il "quantum".

Riteneva inoltre, eccessiva la pretesa dal momento che sul bagno chimico, che la società presupponeva essere quello oggetto dell'atto di accertamento, non erano presenti pubblicità ma soltanto adesivi che contrassegnavano il nome dell'azienda ed il logo.

La società ricorrente spiegava, infatti, che non erano da considerare pubblicità quei "simboli" che, come il marchio, servivano semplicemente ed esclusivamente ad identificare il prodotto.

L'ente concessionario DU. s.r.l. si costituiva in giudizio il 25 febbraio 2009, mentre il Comune di Bernareggio il 29 aprile 2009.

Entrambi difesi dallo stesso difensore, avv. Ma.Co., sostenevano la bontà del proprio operato.

Spiegavano infatti che nell'atto notificato era chiaro l'oggetto "contestato" (cioè il bagno chimico posto presso il cantiere edile nel territorio comunale di Bernareggio, via (...)).

Sostenevano, infatti, che la correttezza dell'importo richiesto poteva essere verificato attraverso un semplice calcolo aritmetico degli importi indicati e giustificati nell'atto di accertamento.

Inoltre ribadivano che le scritte presenti sul bagno chimico in questione non potevano essere considerate quali un mero marchio, ma rappresentavano pubblicità.

Allegavano al fascicolo processuale copia fotostatica della fotografia del bene oggetto dell'avviso di accertamento.

Entrambi i soggetti chiedevano il rigetto del ricorso e la dichiarazione di legittimità dell'avviso di accertamento.

Le parti presenti all'udienza hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

Il ricorso viene respinto alla stregua delle seguenti argomentazioni e motivazioni.

Sul punto di carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio osserva quanto segue.

L'atto notificato alla parte è motivato, contenendo fra l'altro la descrizione e la tipologia del mezzo pubblicitario, oggetto di contestazione, con tutti i suoi elementi, vale a dire: superficie da tassare, importo della tassa, sanzione, indicazione della relativa norma di legge violata, tariffa deliberata dal Comune, ed altri elementi ancora.

Tutto questo comprova che l'atto, così come redatto, è motivato e, quindi ha posto in grado di conoscere la pretesa tributaria, nei suoi elementi essenziali, tant'è che, tutto quanto sopra descritto, ha messo in condizioni la ricorrente di difendersi.

Nel caso in esame, tutte le argomentazioni poste a difesa del proprio operato, da parte dell'ente impositore, sull'avviso di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni relativamente al bagno chimico SE., ubicato nel comune di Bernareggio, via (...), sono valide e vengono accolte.

Le contestazioni proposte nel ricorso da parte della ricorrente risultano essere un mero pretesto per non corrispondere quanto notificato.

In base alla vigente normativa, vale a dire D.Lgs. 507/93, il bagno chimico sul quale sono state poste le etichette con la dicitura SE., (vedasi fotografia a colori del bene stesso allegata al ricorso), costituisce

messaggio pubblicitario.

Quindi, la ricorrente non può sfuggire alla tassazione e non pagare l'imposta di pubblicità di cui al decreto legislativo sopra citato.

In effetti, analizzando attentamente la fotografia, il bene in oggetto (bagno chimico), per come è fotografato, non si può dire che non riporta un messaggio pubblicitario vero e proprio.

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti o obblighi su di essi, oppure la prestazione di opere o di servizi.

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

A riprova della volontà di voler pubblicizzare il proprio prodotto, nonché la denominazione sociale del proprio concessionario, il messaggio pubblicitario, qui in esame, viene riportato sui tre lati del bagno stesso, box formato a quattro lati, per una superficie complessiva superiore al mezzo metro quadrato, il tutto come è intuibile, con ampia visibilità per il pubblico. La "ripetibilità" del messaggio pubblicitario (l'etichetta posta su tre lati del bagno stesso) convince sempre di più il Consesso giudicante, che tutto questo costituisce pubblicità vera e propria, tenuto conto fra l'altro, che viene riportato anche il nominativo dell'impresa a cui è affidato il servizio di spurgo stesso.

Il fatto che lo stesso bagno sia posto in un cantiere edile, non è che non vi sia la visibilità del messaggio pubblicitario, anche se ubicato in luogo di lavoro non aperto al pubblico, ma ben visibile per gli addetti ai lavori del cantiere.

In particolare, la via ove è situato tale bene, è trafficata e, pertanto, il messaggio pubblicitario così esposto è anche visualizzato da un numero indefinito di passanti.

Il Collegio giudicante non condivide la tesi della difesa che incanala tutto questo nel campo del marchio del prodotto, quale segno distintivo dello stesso.

Non si tratta di semplice marchio, in quanto l'etichetta è stata esposta sui tre lati dello stesso bagno; se fosse marchio l'etichetta sarebbe stata posta su un solo lato, e non sui tre lati come in effetti è stato fatto.

Tutto questo costituisce vera pubblicità, non trattandosi invece di marchio che serve semplicemente ed esclusivamente ad identificare il prodotto.

L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione, marchio), a giudizio del Collegio integra una "forma pubblicitaria" e la targa posta tre volte sul bagno è un mezzo idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome dell'impresa che produce tali beni.

Alla stregua di quanto sopra, le tre targhe, così come poste, danno pubblicità al prodotto in questione e, conseguentemente l'imposta sulla pubblicità pretesa dall'ente è da ritenersi dovuta a tutti gli effetti.

L'operato dell'ufficio viene confermato "tout court". Le spese di giudizio vengono compensate fra le parti. Il Collegio giudicante.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.

(omissis)

Quesiti

Parcheggio privato multipiano gestito da società privata - possibilità di regolamentare la circolazione - esclusione

www.vigilaresullastrada.it

Quesito

In un parcheggio a pagamento multipiano, al servizio dell'ospedale civico e gestito da società privata, la cui area è di proprietà della Asl è possibile la regolamentazione della circolazione stradale mediante ordinanza?

Risposta

La risposta è negativa, trattandosi di area privata gestita da una società privata come parcheggio a pagamento. Non pare nemmeno percorribile la via della convenzione, stante il fatto che l'ASL dovrebbe allora lasciare l'area all'uso pubblico e in tal caso non trova giustificazione l'affidamento del parcheggio a pagamento ad una società privata da parte della ASL. In buona sostanza, il comune si assumerebbe i soli oneri di gestione dell'area, dovendo garantire anche la vigilanza su di essa, mentre i proventi sarebbero esclusivamente a favore della società privata e dell'ASL.

Somministrazione - delegato - revoca della nomina

www.ufficiocommercio.it

Quesito

Campania - In considerazione che il Sig.... è stato nominato preposto della società Y per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si chiede se il Sig...., che non ha più intenzione di essere il preposto della società indicata, può, in qualsiasi momento e all'improvviso, presentare una semplice comunicazione scritta di dimissione, ovvero se vi sono eventuali obblighi da parte del preposto, se i soci della società hanno comunque maturato il requisito professionale e gli adempimenti dello scrivente ufficio nei confronti della società.

Risposta

La persona che è stata delegata alla somministrazione per conto di una società, può recedere da tale incarico in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta ed autocertificativa al comune; il legale rappresentante della società provvederà a comunicare al comune il nominativo del nuovo delegato, che potrà essere lui stesso, un socio o anche altro soggetto, in tale comunicazione il nuovo delegato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti, morali e professionali, previsti dall'articolo 2 della legge 287/91.

Per quanto attiene al possesso dei requisiti da parte dei soci si evidenzia che il Mise nel parere n. 11/9/2007 prot.8451 ha precisato che "Per effetto della legge 248/06, che ha eliminato il REC, l'art. 2, c. 3 della legge 287/91 è da ritenersi applicabile nella parte stabilente il possesso del requisito professionale per tutti "(...) coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione e, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore". Occorre quindi che il socio che intende dichiarare il possesso del requisito professionale dimostri che in tale periodo ha svolto una di queste funzioni (amministrazione, somministrazione, produzione).

Rassegna stampa

13/1/2010

Vicenza - Oltre 60 mila multe nel 2009. E' un record

Incassati circa 3 milioni di euro. Determinante il contributo dato dalle videocamere nella "Ztl"...

Fonte: www.ilgiornaledivicenza.it

Donna ubriaca al volante pagherà 24 mila euro di multa

Batosta «record» per un'automobilista di 43 anni, residente a Cenate Sotto, sorpresa alla guida in stato di ebbrezza...

Fonte: www.ecodibergamo.it

Francia: diminuite, ma di poco, le vittime di incidenti stradali

Dopo sette anni di progressi arriva la prima battuta d'arresto...

Fonte: www.repubblica.it

A Milano meno auto nell'area dell'Ecopass

Nel 2009 c'è stata una riduzione del 17% dei veicoli nella zona a traffico limitato, con un calo del 21% delle emissioni di pm10 e un -11% di co2 nell'aria...

Fonte: www.repubblica.it

Polnews è un servizio Maggioli S.p.A. / P.Iva 02066400405 - Copyright © 1997 - 2008

Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini l'8 luglio 2005 al n. 11/2005